

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA in ordine alla gestione e attuazione del “Fondo a sostegno dell'impresa femminile” ex art. 1, commi 97-106, della legge 178/2020 – Azione 1 (Capi II e III del decreto interministeriale 30 settembre 2021).

TRA

Ministero dello sviluppo economico (nel seguito anche *MiSE*) – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (nel seguito anche *DGIAI*), con sede in Roma, viale America n. 201, codice fiscale n. 80230390587, per il quale interviene il Dott. Giuseppe Bronzino in qualità di Direttore generale,

E

Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (nel seguito anche *Invitalia* o Agenzia), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, per la quale interviene il Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato,

entrambi, di seguito, denominati *Parti*.

VISTO

- l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che, al comma 97, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato a promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e a massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese;
- la disciplina delle modalità di azione del predetto Fondo, dettata dai successivi commi da 98 a 102, del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, il comma 98, ai sensi del quale il Fondo sostiene:
 - a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
 - b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale;
- il comma 99 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che individua gli interventi di cui all'articolo 1, comma 98, lettera a), e il comma 100, che individua gli interventi di cui all'articolo 1, comma 98, lettere b) e c);
 - il comma 101 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, nell'ambito delle citate attività del Fondo a sostegno dell'impresa femminile, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia;
 - il comma 102 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese;
 - il comma 103 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del citato Fondo tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge e le attività di monitoraggio e controllo, nonché che il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti;
 - i commi da 104 a 106 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Comitato impresa donna, al quale è attribuito, tra l'altro, il compito di contribuire ad aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile nonché quello di contribuire alla redazione della relazione annuale di cui al citato comma 102;
 - il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 14 dicembre 2021, n. 296, che identifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo;
 - il medesimo decreto 30 settembre 2021, che prevede, tra l'altro, l'articolazione degli interventi del medesimo Fondo nelle seguenti linee di azione:
 - incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili, individuati dal Capo II del decreto;
 - incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili, individuati dal Capo III del decreto;
 - azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile, individuate dal Capo V del decreto;
 - il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per l’occupazione”, Investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili”, nell’ambito del quale è previsto il rafforzamento del Fondo a sostegno dell’impresa femminile previsto dalla legge di bilancio 2021;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ssmmii, pubblicato nella G.U.R.I. del 24 settembre 2021, n. 229, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che, per il citato investimento 1.2 “Creazione di impresa femminili”, assegna al Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’importo complessivo di 400 milioni di euro;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di definire le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 novembre 2021, n. 279, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
- l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
- il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica

del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, l'articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm");

- la comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:
 - M5C1-18 in scadenza al T2/2023: per almeno ulteriori 700 imprese rispetto allo scenario di riferimento, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna" a sostegno dell'imprenditoria femminile attraverso la messa a disposizione di finanziamenti per l'utilizzo di strumenti già attivi (NIT0, Smart & Start) e del nuovo fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2021;
 - M5C1-19 in scadenza al T2/2026: assegnazione di sostegno finanziario ad almeno 2400 imprese quali definite nella pertinente politica di investimento (attraverso i tre strumenti agevolativi sopra citati);
- di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali" e, in particolare, l'articolo 10, che contiene disposizioni sulle procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021, pubblicato nella G.U.R.I. del 1° febbraio 2022, n. 26, che all'art. 3, comma 1, lett. a), riconosce un importo complessivo di euro 160.000.000,00 per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile, ripartito nella seguente misura:
 - un importo pari a euro 38.800.000,00 (trentottomilioniottoctomila/00) destinato agli interventi del Capo II, recante "Incentivi per la nascita delle imprese femminili";
 - un importo pari a euro 121.200.000,00 (centoventunomilioniduecentomila/00) destinato agli interventi del Capo III, recante "Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili";
- l'art. 3, comma 3, del citato decreto 24 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del sopra richiamato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, destina al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e

Sicilia un importo pari almeno al 40% delle risorse assegnate per l'investimento 1.2 "Creazione di impresa femminili" del PNRR;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 novembre 2022, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che prevede che "Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea";
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR".

CONSIDERATO

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.”, la quale persegue, tra l’altro, lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- in particolare, l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;
- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2007) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali Invitalia è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;
- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali" (punto 2.1.2);
- l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, che prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a

società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che “ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii.”;
- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- in particolare, l'articolo 5 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;
- l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- che l'articolo 4, comma 7, dello Statuto di Invitalia, allo scopo di garantire l'osservanza della condizione posta dal citato articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che “oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati, sulla base della normativa vigente e di appositi atti convenzionali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dal Ministero dello

Sviluppo Economico e/o da altre amministrazioni dello Stato; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economia di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società”;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, recante “Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale”, che ha sostituito il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante “Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.” e, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale la Direzione generale per gli incentivi alle imprese si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. a) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di Invitalia ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;
- l'art. 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato

articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- la nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, con cui Invitalia ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021 con cui il Ministero dello sviluppo economico - Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 3576 del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2018-2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016;
- l'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede che, nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale come definite dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni dello Stato, per l'effettuazione dei pagamenti, possono nominare funzionari delegati di contabilità ordinaria i dipendenti dei soggetti gestori, i quali sono assoggettati alla vigilanza dell'amministrazione delegante e al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei competenti organi di controllo;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2022, al n. 97, che nomina il dott. Giuseppe Bronzino Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

TENUTO CONTO CHE

- con nota prot. n. 0065592 del 19 febbraio 2021, il MiSE- DGAIAI ha richiesto a Invitalia una proposta di piano dettagliato per lo svolgimento delle attività di gestione e attuazione del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” ex art. 1, commi 97-106, della legge 178/2020;
- con nota acquisita al prot. MiSE n. 0262973 del 3 agosto 2021, Invitalia ha trasmesso una proposta tecnico economica per lo svolgimento delle attività di gestione e attuazione del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con indicazione delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell’offerta, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
- con nota prot. n. 0362321 del 27 ottobre 2021, il MiSE-DGAIAI ha richiesto ad Invitalia di rivisitare la proposta progettuale trasmessa, rideterminando il piano dei costi in considerazione dell’adozione del citato decreto interministeriale 30 settembre 2021, che all’articolo 3, comma 1,

lettera c), destina all'esecuzione della convenzione con il soggetto gestore il 4% IVA inclusa delle risorse assegnate agli interventi agevolativi di cui ai Capi II e III del medesimo decreto;

- con nota prot. n. 0443744 del 27 dicembre 2021, il MiSE-DGIAI ha integrato ulteriormente la propria richiesta, invitando Invitalia a fornire ulteriori elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta e richiedendo altresì di comunicare il nominativo del dipendente da designare quale funzionario delegato di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 8, della legge 196/2009, come da indicazioni della Ragioneria generale dello Stato fornite con nota del 10 novembre 2021;
- con nota prot. n. 0022316 del 19 gennaio 2022, alla luce della dotazione aggiuntiva disposta dal citato decreto interministeriale 24 novembre 2021 a valere sulle risorse del PNRR, il MiSE-DGIAI ha chiesto a Invitalia di presentare due distinte proposte progettuali, una avente ad oggetto gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, e una relativa agli interventi previsti al Capo V del medesimo decreto, tenendo conto delle indicazioni precedentemente fornite con le citate note del 27 ottobre 2021 e del 27 dicembre 2021;
- con nota prot. 0081920 del 28 marzo 2022, Invitalia ha trasmesso il "*Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità*" per lo svolgimento delle attività di gestione e attuazione del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", per la parte relativa agli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, che tiene conto delle risorse stanziato dalla legge n. 178/2020 e della dotazione aggiuntiva prevista nell'ambito del PNRR, contenente l'indicazione delle attività e dei costi, nonché gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
- con nota prot. 140448 dell'11 aprile 2022, il MiSE-DGIAI, valutata positivamente la congruità economica dell'offerta, ha approvato il "*Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità*" trasmesso da Invitalia con nota del 28 marzo 2022;
- con nota prot. n. 0002643 del 26 aprile 2022, il Ministero dello sviluppo economico-Segretariato generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(*Richiami*)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione (nel seguito anche Atto).
2. Gli allegati alla presente Convenzione sono costituiti da:
 - *Allegato 1*: Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità.
 - *Allegato 2*: Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti *in house* e la determinazione delle spese ammissibili.

- *Allegato 3: Atto di nomina del responsabile del trattamento.*

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione tra il MiSE e Invitalia sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da Invitalia per lo svolgimento delle attività di gestione e attuazione del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” di cui all’articolo 1, commi 97-106, della legge n. 178/2020, in particolare degli interventi previsti dal Capo II e Capo III del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, di cui alle premesse. Il Fondo a sostegno dell’impresa femminile costituisce uno degli strumenti agevolativi individuati per la realizzazione dell’investimento 1.2 “Creazione di imprese femminili” M5C1, nell’ambito del PNRR.
2. Nel presente Atto sono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività di Invitalia quale soggetto gestore della misura agevolativa di cui al comma precedente.
3. Nell’ambito della presente Convenzione, l’Agenzia ha l’incarico di realizzare le seguenti macro-attività, maggiormente dettagliate nel “Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità”, Allegato 1 alla presente Convenzione, di seguito anche “Piano delle attività e dei costi”:
 - AZIONE 1: gestione incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili:
 - i. Attività di progettazione;
 - ii. Attività di gestione degli incentivi;
 - iii. Assistenza tecnico-gestionale;
 - iv. Attività di coordinamento, monitoraggio e reporting.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettera k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, il Piano delle attività e dei costi prevede un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell’IVA, nell’ambito del massimale stabilito.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale di proprio personale, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di società, organismi, collaboratori e consulenti esterni in caso di necessità opportunamente documentate al MiSE e dallo stesso autorizzate con apposito provvedimento della DGIAI, in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell’esecuzione delle attività specificamente individuate.
2. Per le attività previste dalla presente Convenzione, Invitalia si avvale di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. Parimenti, Invitalia si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione.
4. Invitalia si impegna altresì a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
5. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
6. Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione sono tenuti al rispetto del "Codice di Comportamento" del Ministero dello sviluppo economico redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Invitalia si impegna ad ottemperare, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione e laddove applicabili, agli obblighi di condotta e agli adempimenti di cui allo schema di "Patto di integrità" trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alle Direzioni generali con nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del 29 settembre 2015, prot. 0020800.

Art. 4

(Ulteriori impegni derivanti dal finanziamento dell'intervento con risorse del PNRR)

1. Invitalia assicura il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
2. Invitalia assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.
3. Con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, lett. b), del presente Atto, Invitalia si impegna a verificare in sede di istruttoria delle domande di agevolazione gli elementi di cui all'articolo 4 (*Condizioni per il sostegno del PNRR*) del decreto 24 novembre 2021 nonché a monitorare tali elementi nel corso della realizzazione dei programmi finanziati, anche attraverso

l'indicazione di specifica documentazione e di dichiarazioni da produrre da parte delle imprese beneficiarie, ai fini della fruizione e del mantenimento delle agevolazioni concesse.

4. Invitalia si impegna a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241 e a garantire la coerenza con il PNRR, al fine di contribuire al conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti, che prevedono – con riferimento all'Investimento M5C1 1.2 nel suo complesso – l'erogazione di sostegni finanziari per 700 imprese entro giugno 2023 (M5C1-18) fino a 2400 imprese entro giugno 2026 (M5C1-19), oltre che la fornitura, congiuntamente al MISE e al Dipartimento per le pari opportunità, di misure di accompagnamento sotto forma di tutoraggio, sostegno tecnico-manageriale, misure per l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, educazione imprenditoriale nella misura di 2200 entro giugno 2023 (M5C1-00-ITA-6), di 4400 entro il 2024 (M5C1-00-ITA-8) e di 11000 entro giugno 2026 (M5C1-00-ITA-9), di cui il 5% in aree interne. Con particolare riferimento al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, Invitalia si impegna all'uso della guida DNSH, di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2021) 1054 final, del 12 febbraio 2021, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, nonché della Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente”, con particolare riferimento all'allegata check list, scheda n. 26-Finanziamenti a impresa e ricerca, e al rispetto di quanto previsto nei successivi atti delegati del regolamento (UE) 2020/852, tenuto conto delle indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero.
5. Invitalia si impegna al rispetto degli ulteriori principi trasversali previsti dal PNRR, tra cui il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tenuto conto delle indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero. Garantisce, altresì, l'assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie del bilancio statale.
6. Invitalia si impegna al rispetto dell'art. 3, comma 3, del decreto 24 novembre 2021, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, destina al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un importo pari almeno al 40% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo decreto.
7. Invitalia si impegna ad adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari ed alle indicazioni dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento.
8. Invitalia si impegna a rispettare l'obbligo di richiesta CUP e a verificare la conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.
9. Invitalia si impegna a rilevare e imputare, nel sistema informatico utilizzato dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, i dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento

(UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente, ove di propria competenza.

10. Invitalia si impegna a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa dell'investimento PNRR e sul conseguimento dei connessi obiettivi, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento.
11. Invitalia si impegna a rispettare, in caso di ricorso ad esperti esterni, la conformità a quanto previsto dal Piano delle attività e dei costi approvato dal MiSE, alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dall'Amministrazione centrale titolare di intervento.
12. Invitalia si impegna a verificare l'utilizzo di un'apposita contabilità separata o codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai progetti al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
13. Invitalia si impegna a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046).
14. Invitalia si impegna a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto dei progetti e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.
15. Invitalia si impegna a verificare il rispetto degli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, nonché dal paragrafo 10 della Circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9, citata in premessa, assicurandosi, in particolare, che i destinatari dei finanziamenti dell'Unione provvedano a dare visibilità agli interventi finanziati, anche, ove opportuno, attraverso la valorizzazione dell'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGeneration EU", tenuto conto delle indicazioni più specifiche eventualmente emanate dal Ministero.

Art. 5

(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)

1. A decorrere dal termine di presentazione delle domande id agevolazione, Invitalia si impegna a trasmettere alla DGIAI un report mensile sullo stato di avanzamento delle istruttorie e/o delle erogazioni sui singoli progetti agevolati, oltre a una relazione sullo stato di avanzamento della misura entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La DGIAI effettua controlli e ispezioni sull'attività di Invitalia presso la sede, gli uffici e le unità operative del Gestore. L'attività di controllo può essere svolta anche tramite accesso alla piattaforma di gestione della misura, mediante attribuzione di utenze di sola lettura.
3. Invitalia si impegna a fornire alla DGIAI qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 178/2020, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari nonché gli importi concessi ed erogati per ciascun beneficiario.

Art. 6

(Corrispettivo)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 2, la DGIAI riconosce a Invitalia un corrispettivo, per l'intero periodo della durata della convenzione, e comunque fino al termine delle attività previste dal "Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità" (Allegato 1), complessivamente pari a euro 7.631.877,74 (settemilioniseicentotrentunomilaottocentosettantasette/74), IVA inclusa, pari a euro 6.255.637,50 (seimilioniduecentocinquantacinquemilaseicentotrentasette/50), IVA esclusa, come di seguito ripartito:
 - a) euro 1.331.049,88 (unmillionetrecentotrentunomilaquarantanove/88), IVA inclusa, pari a euro 1.091.024,49 (unmillionenovantunomilaventiquattro/49), IVA esclusa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La relativa IVA sarà versata dal funzionario delegato di contabilità ordinaria, di cui all'articolo 8, comma 2, della presente Convenzione, direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) euro 6.300.827,86 (seimilionitrecentomilaottocentoventisette/86), IVA inclusa, pari a euro 5.164.613,00 (cinquemilionicentosessantaquattromilaseicentotredici/00), IVA esclusa, a valere sulle risorse del PNRR, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021. Tale corrispettivo sarà erogato a Invitalia secondo le modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR, conformemente alle procedure adottate dal MiSE per la gestione degli interventi PNRR di cui è titolare. La relativa IVA sarà versata dal MiSE direttamente all'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti e ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando la DGIAI da ogni eventuale altra richiesta.

Art. 7

(Modalità di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. Il pagamento a Invitalia del corrispettivo di cui all'articolo 6 avviene a rimborso annuale, previa presentazione di una relazione sulle attività, accompagnata dalle rendicontazioni delle attività realizzate e dei relativi costi sostenuti a valere su ciascuna delle fonti finanziarie, redatte nel rispetto delle *“Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili”* allegate alla presente Convenzione (Allegato 2).
2. Il totale della spesa rendicontata può comprendere costi indiretti calcolati secondo un tasso forfettario fino ad un massimo del 25% dei costi diretti, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come meglio specificato nell'allegato Piano delle attività e dei costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti a persone giuridiche esterne, finalizzati all'esternalizzazione integrale di parti delle attività previste dalla Convenzione, tale voce di spesa (cosiddetti “costi delegati”) sarà esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la suddetta percentuale di costi indiretti.
3. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, Invitalia è tenuta, in qualità di società *in house*, al pari di una amministrazione pubblica, a procedere secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16, comma 7, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.
4. Invitalia provvede a presentare all'Amministrazione le relazioni delle attività svolte e le rendicontazioni delle spese, di cui al comma 1, con cadenza annuale. Ciascuna rendicontazione sarà presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo all'annualità di riferimento. Con specifico riferimento alle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), Invitalia si impegna a produrre la rendicontazione riferita all'annualità 2026 conformemente alle tempistiche fissate per l'ammissibilità della spesa a valere sul PNRR.
5. La DGIAI valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte, approvando le rendicontazioni effettuate sulla base di quanto stabilito nelle *“Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili”* entro 30 giorni dalla presentazione delle stesse.
6. A seguito della comunicazione da parte della DGIAI della positiva valutazione delle rendicontazioni e della verifica della documentazione prodotta, Invitalia è autorizzata a procedere all'emissione delle relative fatture elettroniche per gli importi riconosciuti ammissibili a valere su ciascuna delle fonti finanziarie.
7. L'erogazione dei pagamenti in favore di Invitalia avviene entro 30 giorni dall'emissione delle fatture.

Art. 8

(Erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie)

1. All'erogazione dei contributi concedibili ai beneficiari degli incentivi di cui ai Capi II e III del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, 30 settembre 2021, è destinato un importo complessivo pari a euro 193.800.000, di cui:
 - a) euro 33.800.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come ripartite dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale 30 settembre 2021, al netto dell'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), di questo Atto, spettante a Invitalia quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
 - b) euro 160.000.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e la famiglia, 24 novembre 2021, al netto dell'importo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), di questo Atto, spettante a Invitalia quale corrispettivo per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.
2. Le risorse di cui al comma 1, lett. a), sono gestite secondo le ordinarie procedure di bilancio. Ai fini dell'erogazione dei contributi, pertanto, il MiSE nominerà un dipendente di Invitalia quale funzionario delegato di contabilità ordinaria, ai sensi dell'articolo 44-ter, comma 8, della legge n. 196/2009 citata nelle premesse.
3. L'importo di euro 33.800.000 di cui al comma 1, lett. a), sarà messo a disposizione del funzionario delegato, di cui al comma 2, sulla base di un piano finanziario dei pagamenti predisposto dal medesimo funzionario e approvato dal MiSE. Per tali finalità, le somme summenzionate verranno mantenute in bilancio, ai sensi dell'art. 34-bis della legge n. 196/2009, ovvero riscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della predetta legge n. 196/2009, in relazione a quanto previsto nel suddetto piano finanziario dei pagamenti.
4. Conformemente alle procedure adottate dal MiSE per la gestione degli interventi PNRR di cui è titolare, nel rispetto delle modalità previste dal circuito finanziario definito dal Servizio centrale per il PNRR, le risorse di cui al comma 1, lett. b), sono trasferite annualmente dal MiSE all'Agenzia su un apposito conto corrente bancario ad essa intestato, sulla base delle erogazioni effettuate nell'anno precedente, della giacenza residua e delle previsioni di erogazione per l'anno in corso. Per il primo anno di attività, le risorse sono trasferite sulla base di una stima attendibile delle erogazioni future elaborata da Invitalia.
5. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 4 sono utilizzati a favore delle imprese destinatarie dell'intervento agevolativo oggetto della presente Convenzione, secondo le modalità e i criteri definiti dal Ministero. Sulla movimentazione del conto corrente l'Agenzia fornirà al Ministero un rendiconto annuale.

6. Le somme eventualmente svincolate da precedenti impegni e le somme rientrate o recuperate a fronte delle agevolazioni concesse sono reinvestite per gli stessi obiettivi politici dell'intervento in oggetto, anche oltre la chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A tal fine, Invitalia si impegna ad ottemperare alle specifiche indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

Art. 9

(Servizi di assistenza tecnico-gestionale)

1. Ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per l'erogazione alle imprese beneficiarie del servizio di assistenza tecnico-gestionale previsto dall'articolo 10, comma 6, e dall'articolo 13, comma 7, del decreto 30 settembre 2021, Invitalia, in aggiunta alla rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti per erogare tale servizio alle imprese che ne hanno fatto richiesta, dovrà produrre, in sede di rendicontazione e secondo le modalità previste dall'articolo 7 del presente Atto, il documento di attestazione dell'attività di tutoraggio, contenente l'elenco delle imprese beneficiarie del servizio, con indicazione della tipologia del servizio e dello stato di avanzamento delle attività, secondo quanto specificato al comma 2.
2. Il rimborso dei costi sostenuti per i servizi di cui al comma 1 è riconosciuto all'Agenzia in due tranches: la prima, a seguito dell'effettuazione del "check up iniziale" e la seconda, a seguito dell'effettuazione del "check up finale". Invitalia dovrà dare dimostrazione dell'avvenuta esecuzione del "check up iniziale" e del "check up finale" allegando al documento di attestazione dell'attività di tutoraggio, di cui al comma 1, apposite schede controfirmate dalle imprese beneficiarie, da cui risulti lo svolgimento delle attività.
3. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia per non meno di dieci anni e sarà resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche da parte degli organismi preposti al controllo.

Art. 10

(Penali)

1. Qualora Invitalia non rispetti, per cause ad essa esclusivamente imputabili, il termine di 60 giorni di chiusura delle istruttorie di cui alla misura agevolativa prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del 30 settembre 2021, il MiSE applica una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo nella chiusura della istruttoria relativa al singolo progetto presentato.
2. Qualora il Soggetto gestore richieda chiarimenti o integrazioni nel corso della fase istruttoria, il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è portato a un massimo di 90 giorni.
3. La contestazione delle inadempienze è notificata dal MiSE a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Invitalia ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 20 giorni dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, il MiSE comunica l'applicazione delle penali ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione

dall'importo oggetto del pagamento di cui all'articolo 7 immediatamente successivo alla contestazione dell'inadempienza.

Art. 11

(Responsabilità di Invitalia)

1. Invitalia assume, nei confronti del MiSE e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione; in particolare assume la responsabilità:
 - a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme unionali e nazionali vigenti in materia;
 - b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
 - c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione;
 - d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

Art. 12

(Tutela dei dati personali)

1. *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), del decreto legislativo n. 196/2003, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 101/2018 ("Codice Privacy"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. *Invitalia* e la *DGIAI* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR.
2. Il Ministero individua INVITALIA quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo le condizioni e istruzioni contenute nell'Atto di nomina a responsabile del trattamento allegato, relativamente alle attività indicate all'art. 2 comma 3 della presente Convenzione, contenute nel "Piano Attività Azione 1" e precisamente:
 - Quanto alla Progettazione, le attività legate alla Predisposizione della piattaforma informatica;
 - Quanto alla Gestione degli incentivi, le attività legate all'Istruttoria delle domande presentate, al servizio di call center e alla Gestione e manutenzione della piattaforma.

La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina a responsabile del trattamento, che costituisce parte integrante del

presente atto.

3. Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 1 del GDPR, di aver già adottato sia un Sistema privacy, che si completa con il manuale di sistema "Sistema di gestione dell'Information Technology", sia misure tecniche e organizzative adeguate, descritte nel "Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di INVITALIA S.P.A." prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021, che costituisce allegato e parte integrante dell'atto di nomina a responsabile del trattamento.
4. Per quanto attiene alle ulteriori attività descritte nel citato documento "Piano Attività Azione 1" il Ministero e INVITALIA sono autonomi titolari del trattamento.
5. I rapporti privacy diretti: le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire il presente contratto, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 e ss. del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle società indicate nel presente contratto. INVITALIA infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di INVITALIA.

Art. 13

(Obblighi di pubblicazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le Parti si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 14

(Riservatezza)

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Invitalia viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto.
2. In tal senso, Invitalia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 15

(Durata, efficacia e modifiche)

1. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni richieste dalla legge e ha una durata di 60 mesi.
2. Ogni eventuale proroga o modifica è concordata tra le Parti e formalizzata mediante atto integrativo alla presente Convenzione.
3. Invitalia si obbliga comunque alla conclusione, anche oltre il periodo di efficacia del presente Atto, di tutte le attività ed adempimenti eventualmente non ultimati alla scadenza dei 60 mesi, inerenti alla gestione operativa della misura, ivi incluse le attività post-erogazione connesse alla gestione dei rientri dei finanziamenti, alle revoche e ai recuperi coattivi che dovessero rendersi necessari, fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata della presente Convenzione.
4. Il presente Atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Art. 16

(Diritto di recesso)

1. Il MiSE può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Invitalia, qualora, nel caso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciuti a Invitalia i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontati.

Art. 17

(Referenti della Convenzione)

1. La DGIAI indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dirigente *pro tempore* della Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese.
2. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione la Dott.ssa Federica Garbolino, dirigente responsabile Area “Mercato e Servizi” della BU Incentivi e Innovazione.
3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano modifica della presente Convenzione.

Art. 18

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata ai referenti del presente Atto ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - Amministrazione: dgiaidiv09@pec.mise.gov.it
 - Invitalia: gestioneincentivi@pec.invitalia.it
3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 19

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dal presente Atto è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 20

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del MiSE)

1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara con atto allegato alla presente Convenzione di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del MiSE che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 21

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni del Codice civile.

Allegati:

- *Allegato 1:* Piano delle attività e elementi per la valutazione della congruità.
- *Allegato 2:* Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti *in house* e la determinazione delle spese ammissibili.
- *Allegato 3:* Atto di nomina del responsabile del trattamento.

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Giuseppe Bronzino (per il Ministero dello sviluppo economico – Direttore generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale Dott. Domenico Arcuri (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

 BRONZINO GIUSEPPE
29.04.2022 13:26:58
GMT+01:00

Arcuri Domenico
Invitalia S.p.A.
Amministratore
Delegato
29.04.2022
15:19:37
GMT+00:00

